

CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Ill.mo Presidente del Consiglio
Prof. Mario Draghi

DOSSIER sulla MAGISTRATURA ONORARIA ITALIANA: INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI EUROPEE e RECOVERY FUND PRONUNCE di MERITO E DELLE CORTI SUPERIORI

I GIUDICI ONORARI ITALIANI: MAGISTRATI EUROPEI E LAVORATORI PER IL DIRITTO EUROPEO, LAVORATORI IN NERO PER L'ITALIA

I MAGISTRATI ONORARI MARGINALIZZATI DA UNA RIFORMA PROSSIMA AD ENTRARE IN VIGORE (15 agosto 2021) CHE VA IN SENSO DEL TUTTO OPPOSTO ALLE CONDIZIONALITA' SUL RECOVERY FUND E CHE CAUSERA' L'IMPLOSIONE DEL SISTEMA GIUSTIZIA.

Oltre che inviarVi i migliori auguri per l'arduo compito che Vi attende, la presente è finalizzata a rappresentare la situazione in cui versano 5mila magistrati onorari (requirenti e giudicanti) in servizio, in attesa da troppo tempo che il Governo italiano si adegui alle prescrizioni impartite dalle Istituzioni europee.

È palese che la normativa italiana di regolamentazione della figura sia in violazione delle direttive europee in tema di lavoro e, coerentemente, si è pronunciata la giurisprudenza della Corte di Giustizia nel luglio 2020, riconoscendo ai magistrati onorari italiani lo status di magistrati europei e di lavoratori.

È ormai notorio, come ribadito dal neo presidente della ANM e dal Presidente della Corte Costituzionale, che i giudici onorari di Tribunale, i giudici di pace e i viceprocuratori onorari in servizio, i quali amministrano almeno il 50% degli affari di primo grado nel settore sia civile che penale, siano uno strumento ineludibile per l'abbattimento dell'arretrato e la velocizzazione della giustizia, in quanto professionisti dediti alla funzione giurisdizionale piena da decenni, dunque, ampiamente formati sul piano professionale ed operativi. Attualmente la disciplina ordinamentale è comune e si rinviene nella c.d. "riforma Orlando" (L. 57/2016. D.lgs. 92/2016, D.lgs.116/2017).

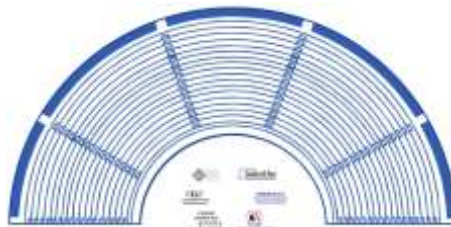
La categoria attendeva da tempo una riforma rispettosa delle indicazioni sovranazionali, che potesse valorizzare i Magistrati Onorari come lavoratori, riconoscendo loro le tutele giuslavoristiche da sempre mancanti, oltre al pieno impiego negli Uffici giudiziari.

Tavoli tecnici infruttuosi e inutili trattative hanno condotto alle soglie dell'entrata in vigore del nuovo e penalizzante regime: **entro il 15 febbraio 2021, ex art. 31 D.lgs. 116/2017, i magistrati onorari in servizio, ora impiegati a tempo pieno dopo proroghe ex lege pluriennali, sono chiamati a comunicare se, dal 15 agosto prossimo, intendano essere impiegati complessivamente per tre giorni alla settimana; l'alternativa è un impiego ancor più contenuto, di soli due giorni.**

La magistratura onoraria risulterà "marginalizzata" sia sotto il profilo qualitativo, relegata al *ghost writer* dei magistrati di carriera, sia, sotto il profilo quantitativo, non potendo fornire più il pieno contributo che ha da decenni fornito alla giustizia italiana (riduzione a due/tre impegni settimanali dell'impegno). Le conseguenze devono essere evidenti a tutti: un ingrossamento dei ruoli dei magistrati di carriera, un aumento dei carichi di lavoro e allungamento a dismisura dei tempi di lavorazione dei fascicoli di indagine e di conclusione dei processi civili e penali, le decisioni sulle convalide delle espulsioni degli stranieri saranno rallentate.

Le ricadute sul piano economico e sociale saranno devastanti, come meglio si preciserà.

Nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO (CONDIZIONALITA' PER L'ITALIA) ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, sul programma nazionale di riforma del 2020 in Italia, UNO DEI PUNTI PRINCIPALI E' IL SEGUENTE:



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E L'EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL GOVERNO CONTE BIS HA AGITO IN CONTRASTO E SENZA TENER MINIMAMENTE CONTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL LUGLIO 2020 (SENTENZA UX)

IL 15 AGOSTO 2021 la GIUSTIZIA ITALIANA IMPLODERÀ a CAUSA DELLA RIDUZIONE DELL'IMPEGNO RICHIESTO AI MAGISTRATI ONORARI DALLA RIFORMA ORLANDO!

I numeri della *débâcle* saranno meglio illustrati nell'allegato al presente.

La riforma entrerà definitivamente in vigore il 15 agosto 2021 e avrà come effetto l'implosione di tutti quegli Uffici Giudiziari che vedono i **magistrati onorari da decenni lavorare full time**. Le ricadute in termini di produttività, efficienza e velocità di risposta al cittadino e alle imprese saranno drammatici e immediati. Nei prossimi mesi, infatti, chi attualmente in servizio si adopererà a rinvenire altre forme di reddito, con una drastica riduzione da subito della propria disponibilità.

Limitare gli impegni e ridurre gli importi degli emolumenti è una scelta politica irragionevole che condanna il sistema giustizia alla paralisi e viola i diritti di 5mila servitori di Stato: ignorando le tutele giuslavoristiche e demansionando chi in servizio, l'Italia si pone in netto contrasto con le direttive europee in tema di lavoro a tempo determinato, con la Carta Sociale dei Diritti Europei (che impone la tutela di malattia, maternità, paternità, ferie, permessi retribuiti) e con la Giurisprudenza della CGUE.

DAL 15 AGOSTO IN SOSTANZA L'ITALIA, CHE CON LE NORMATIVE ATTUALI VA CONTRO LE CONDIZIONALITÀ POSTE DALL'EUROPA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NEX GENERATION EU:

- **PEGGIORA L'EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO (GIÀ AMPIAMENTE INADEMPIENTE);**
- **PEGGIORA L'EFFICACIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

L'INTERLOCUZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA, IGNORATA DAI VARI GOVERNI ITALIANI, CON LE ISTITUZIONI EUROPEE, LA STORIA.

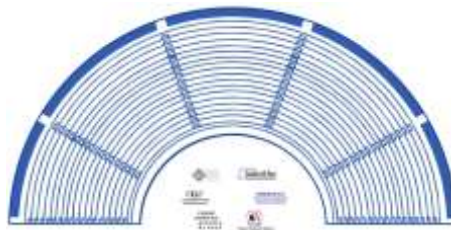
La chiusura del sistema giurisdizionale italiano ha evidentemente determinato una CRISI SISTEMICA, potendo i magistrati onorari trovare tutela solamente rivolgendosi in modo diretto alle ISTITUZIONI EUROPEE.

Le Associazioni rappresentative della categoria hanno dunque avviato una proficua interlocuzione, che qui si riassume nelle sue tappe fondamentali:

A -COMITATO EUROPEO PER I DIRITTI SOCIALI – 2016

- i Magistrati onorari si sono rivolti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) che, con pronuncia del 5.7.2016 (pubblicata il 15.11.2016), ha deliberato che sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro svolto, i magistrati onorari italiani sono equiparabili ai magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile a un trattamento previdenziale ed assistenziale corrispondente, anche in materia di tutela di maternità, paternità e salute (**ALL.2**);

B - COMMISSIONE EUROPEA: DENUNCE MULTIPLE CHAP (2015(1071)) ED EU PILOT 7779/15/EMPL



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

- i Magistrati onorari si sono rivolti alla Commissione Europea la quale ha raccolto le molteplici denunce, sotto l'unico numero di riferimento **CHAP(2015)1071** ed ha avvertito i denunciatori e quindi le associazioni di categoria che avrebbero potuto controllare tramite sito web i risultati degli esami della Commissione relativi alla propria denuncia e verificare le intenzioni della Commissione in merito a un eventuale seguito che ad oggi è in corso (**ALL.3**).

Inoltre, la Commissione Europea ha chiuso negativamente l'**EU PILOT 7779/15/EMPL (ALL.4)**, notificando allo Stato italiano (**prot. n. dpe 0007062 p – 4 22.17.4.5. del 10.06.2016**). In sede istruttoria il Governo italiano ha tentato di negare ogni addebito, adducendo che, secondo la normativa italiana, i magistrati onorari operano nell'ambito di "un rapporto di servizio volontario con attribuzioni di funzioni pubbliche, senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico"; essi - dirà poi la Cassazione - non possono essere considerati neanche lavoratori autonomi (consapevole dell'assurda ipotesi di **appaltare a business owners un servizio pubblico essenziale**), poiché le funzioni sono esercitate spontaneamente "per sentimento di dovere civico e di dignità sociale".

- la Commissione rigettava le deduzioni italiane, considerando la nozione di "lavoratore" quale emergente dalla normativa della UE e dalle sentenze della Corte di Giustizia, non soggetta a interpretazioni di comodo:

"la nozione di lavoratore, ai sensi del diritto dell'Unione, dev'essere essa stessa definita in base ai criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati". E pertanto "la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione".

C- 2017-COMMISSIONE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

- i Magistrati onorari si sono rivolti alla **Commissione delle Petizioni del Parlamento Europeo** per denunciare le evidenti violazioni della giurisprudenza delle Supreme Corti nazionali (sentenza O'Brien) e delle direttive europee in tema di lavoro, con oltre 600 petizioni.

Le conseguenti comunicazioni tra commissione PETI e Commissione Europea sono trasfuse nel documento "COMUNICAZIONE AI MEMBRI", che viene allegato nella sua ultima versione conosciuta del 2.3.2020. (**ALL. 5**)

Nella seduta del 28.2.2017, la presidente Cecilia Wilkstrom, ha esaminato e discusso le petizioni sullo statuto dei Giudici di Pace in Italia in presenza di loro rappresentanti, della rappresentanza permanente dell'Italia presso la UE e di una funzionaria della Commissione Europea (DG EMPL).

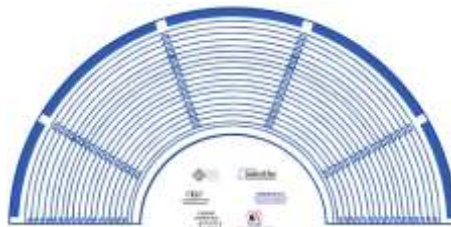
A fronte delle rassicurazioni da parte della rappresentanza italiana che la situazione discriminatoria del Giudici di Pace avrebbe trovato risposte positive nella riforma che il Ministro della Giustizia Orlando stava predisponendo, la Presidente europarlamentare Wilkstrom si impegnavo formalmente a sollecitare il Ministro a porre fine alla grave disparità di trattamento giuridico, economico e sociale sussistente tra i magistrati onorari e professionali.

In data 23.3.2017 inviava pertanto una lettera al Ministro Orlando (**ALL.6**), il cui contenuto si condivide pienamente, con la quale lo invitava a prendere opportuni provvedimenti entro la scadenza della legge delega n. 57/2016.

Il Ministro Orlando rispondeva in modo assolutamente sorprendente (**ALL.7**).

E - LA RISPOSTA PUNITIVA DEL GOVERNO ITALIANO: LA RIFORMA ORLANDO

La risposta, punitiva, del Governo italiano è stata la disciplina, prossima alla piena entrata in vigore, la legge delega n. 57/2016, seguita dai Decreti delegati n. 92/2016 e 116/2017 - c.d. riforma Orlando - che ha avuto come fine quello di precarizzare ulteriormente la magistratura onoraria in servizio, con misure limitative sia dell'apporto di lavoro (riduzione delle funzioni giurisdizionali e delle giornate di impegno), che della retribuzione, con ricadute drammatiche sull'efficienza degli Uffici giudiziari.



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

L'intento di fondo è comprovato nelle parole dell'allora Ministro della Giustizia, Andrea Orlando: ***"E' stata sollevata la questione della violazione della normativa comunitaria di fronte alla Commissione e si è avviata una procedura di infrazione con la quale ci si contesta di aver utilizzato magistrati onorari come magistrati stabili... Chi ha fatto questo pensava che ciò avrebbe giocato a suo favore, ma non funziona così: la conseguenza rischia di essere l'aumento della precarizzazione, non la sua diminuzione."*** (**ALL.8**).

Nell'agosto del 2017, contrariamente alle raccomandazioni della Wilkstrom, è stato emanato il secondo ed ultimo decreto delegato, il n. 116: venivano apportate misure ancor più restrittive di quanto previsto nella legge delega n. 57/2016.

Le Associazioni di categoria hanno contestato duramente il D.lgs. n. 116/2017, sin dal momento in cui è stato reso noto il suo contenuto (si rimanda, a titolo esemplificativo, all'**ALL.9**)

D – PARLAMENTO EUROPEO 2018

L'impulso istituzionale della Commissione delle Petizioni proseguiva e nella risoluzione del 31 maggio 2018 (2018/2600(RSP)) il Parlamento Europeo ha risposto alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato, tra le quali quelle nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 presentate dai Giudici di Pace italiani e dai magistrati onorari di tribunale, invitando gli Stati membri, in particolare l'Italia, a modificare la propria legislazione per applicare compiutamente la direttiva 1999/70 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, onde evitare la precarizzazione dei rapporti di lavoro (**ALL. 10**).

F – CONTRATTO DI GOVERNO E TAVOLO TECNICO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (1° GOVERNO CONTE) 2018

Le associazioni di categoria hanno proseguito a manifestare il proprio dissenso sino a giungere, nel corso del primo Governo Conte, alla consapevolezza della necessaria revisione della riforma Orlando, come previsto nel "Contratto di Governo", al punto 12:

"Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari tramite una completa modifica della recente "riforma Orlando", affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali" (**ALL.11**).

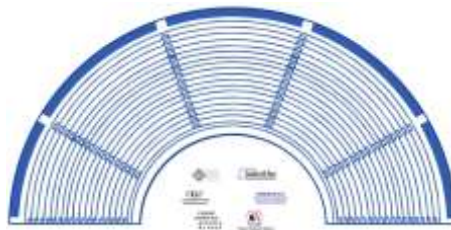
Per dare esecuzione a tale programma è stato istituito un **Tavolo Tecnico presso il Ministero della Giustizia** e nel preambolo del decreto ministeriale 21 settembre 2018, istitutivo del predetto organo consultivo, si è ritenuto di citare espressamente l'affermazione della Commissione Europea, resa nell'informativa alla commissione delle petizioni del Parlamento Europeo datata 28.02.2018, secondo la quale: ***"i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 1999/70/CE"*** (**ALL.12**).

Nonostante le rassicurazioni di una rapida definizione dei lavori stimata entro dicembre 2018, i tempi si dilatarono sino alla primavera del 2019. In data 7 marzo 2019, all'ultima convocazione del Tavolo Tecnico, è stato chiaro che nessuna richiesta dei componenti in rappresentanza della Magistratura onoraria sarebbe stata presa in considerazione.

L'iter del Tavolo Tecnico è stato esposto in una lettera di denuncia del sindacato U.NA.GI.PA. (ora membro di Consulta) alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo nell'ambito della procedura d'infrazione (**ALL.13**).

G – IL DDL 1438 SULLA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA DI MATRICE GOVERNATIVA- 2019

Il 29 luglio 2019 veniva reso noto dal Ministero della Giustizia Bonafede il **DDL 1438 con relazioni allegate** (**ALL.14**).



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

In detto DDL non vi era alcuna delle migliori accordate a livello verbale tra i rappresentanti del Ministero e le Associazioni di categoria.

L'analisi di impatto della regolamentazione - AIR" (vedi ALL.15), ripercorre tutte le rivendicazioni dei sindacati di categoria e dei singoli associati presso le Istituzioni comunitarie, coi riscontri ottenuti. In particolare menziona:

- le numerose petizioni inoltrate presso la Commissione PETI, la quale ha attivato una efficace interlocuzione presso la Commissione europea ancora in essere;
- l'esistenza di una procedura di pre-infrazione come si evince dal DEF 2019 del Ministero delle Finanze nella parte inerente alla relazione del Ministero della Giustizia (a pagina 391 si evince che sussiste procedura di infrazione contro lo Stato italiano ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE);
- la Commissione Europea, in base a quanto si legge nel medesimo documento AIR, aveva chiesto uno specifico intervento normativo di settore e il Ministero, nella relazione, rappresentava il conseguente stanziamento per assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura onoraria, de – finanziato dallo stanziamento del 2018 per i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell'iter normativo per le necessarie modifiche al sistema vigente.

Tale stanziamento non è stato mai utilizzato;

- nella medesima relazione vi è menzione delle due domande di pronuncia in pregiudiziale pendenti in Corte di Giustizia proposte dal Giudice di Pace di L'Aquila (Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Causa C-618/18) e dal Giudice di Pace di Bologna (UX/ Ministero della Giustizia (Causa C-658/18);
- Emergeva che **i magistrati onorari amministrano il 60/70% della giurisdizione di primo grado.**

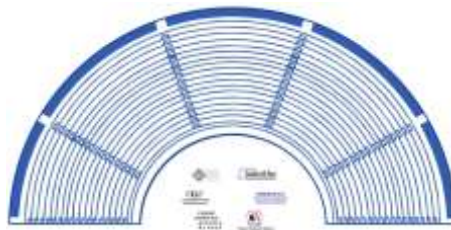
Nonostante tali premesse, le conclusioni che si rinvenivano in esso e negli altri DDL presentati successivamente alla Commissione giustizia del Senato con introduzioni analoghe, non sono affatto rispettose dei dettami della Commissione UE, rimanendo inalterato il rapporto tra lo Stato e il magistrato onorario qualificato come "rapporto di servizio volontario", privo della qualifica di lavoratore.

Nell'autunno del 2019 ricominciava pertanto l'ennesima **stagione di scioperi** (le cui lettere di proclamazione venivano inoltrate anche alla Commissione Europea ed alla Commissione PETI), senza che si sortisse alcun effetto, né per i contenuti della riforma, né per l'accelerazione dei tempi.

H – UDIENZA DEL 29.11.2019 CAUSA C-658/18 UX - 2019

Il 28.11.2019 veniva fissata l'udienza pubblica nella causa C – 658/18 UX contro il Governo italiano, sollevata dal Giudice di pace di Bologna, avente ad oggetto lo "Statut de Juges des paix italiens" (descrizione aggiunta dalla Corte Europea stessa). Il giudice di pace ricorrente, infatti, chiedeva il pagamento delle ferie di agosto 2018 al giudice di pace di Bologna, competente per valore, a titolo di risarcimento del danno per mancata applicazione delle direttive dell'Unione Europea sul tema, tra le quali la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 1999/70/CE (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato).

L'avvocato dello Stato italiano ha mantenuto la linea difensiva consueta, affermando che nessun diritto alle ferie era sussistente in capo alla ricorrente UX, giudice di pace da 18 anni a tempo pieno, poiché doveva considerarsi il suo un impegno *volontario*; la difesa della ricorrente insisteva sulla **domanda, che veniva altresì supportata dagli avvocati Van Beek e Gattinara della Commissione Europea**, i quali dichiaravano che sussisteva in capo alla ricorrente, ed a tutti i giudici di pace, la qualifica di lavoratore del Ministero della Giustizia e pertanto il diritto alle ferie retribuite.



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Il 4 dicembre 2019 le Associazioni rappresentanti la categoria venivano convocate dal Ministro della Giustizia Bonafede il quale affermava che la riforma avrebbe ripreso il suo cammino verso la sua veloce emanazione solo con la collaborazione delle parti sociali nell'appoggiare il DDL governativo summenzionato (**ALL.14**)

I - EMERGENZA PANDEMICA e la TRAGEDIA DEL COTTIMO per i SERVITORI DELLO STATO ABBANDONATI DALLO STATO - 2020

Nei mesi successivi, mentre proseguivano le interlocuzioni con il Senato della Repubblica al quale era approdato il DDL 1438, tutt'oggi pendente, l'emergenza pandemica presentava, in tutta la sua gravità, la dissonanza tra il preteso Stato di diritto italiano e la condizione di una categoria ridotta a non prestare più attività lavorativa remunerata, per via della sospensione delle udienze, con totale negazione di ogni emolumento, in ragione della natura a cottimo.

Nonostante questo, i magistrati onorari hanno proseguito a prestare attività lavorativa, spesso non retribuita, quale rinvii d'ufficio, riorganizzazione dei ruoli, udienze indifferibili, ponendosi a rischio di contagio, laddove per svolgere tali mansioni, niente affatto "volontarie" bensì imposte dalle direttive dei responsabili degli Uffici e con obbligo di presenza.

Qualora poi un magistrato onorario fosse colpito da COVID o in quarantena, nessuna assistenza sanitaria ed indennitaria veniva offerta, con la conseguenza di una totale privazione di remunerazione e spese sanitarie a carico totale dello stesso.

L'unica tutela apprestata dal governo italiano, contenuta nell'art. 119 Cura Italia, ha previsto la corresponsione di un indennizzo forfettario di € 600,00 per un massimo di tre mensilità. Tale somma non è stata sufficiente nemmeno a coprire le esigenze eventuali di un magistrato onorario che fosse costretto alla quarantena perché inferiore persino al reddito di cittadinanza. Offensive sono state le giustificazioni basate sul tetto di spesa, considerato che il fondo destinato alla magistratura onoraria per le indennità, poi non corrisposte, è pari a oltre 200 milioni di euro, mentre la spesa sostenuta per la categoria dal decreto legge in esame era di appena 9,4 milioni, con un matematico risparmio di circa 50 milioni.

Nel maggio 2020 veniva costituito, presso la Commissione Giustizia del Senato, un **Comitato ristretto di Senatori, con il compito di definire in tempi brevi il DDL di riforma del D.lgs. n. 116/17 e portarlo alla sua approvazione.**

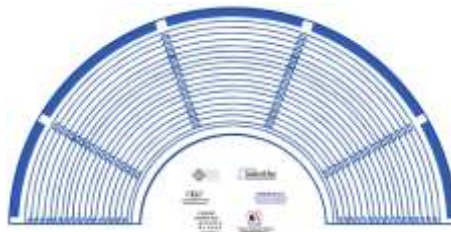
Le numerose interlocuzioni effettuate da queste Associazioni coi Senatori del comitato non hanno portato al risultato sperato.

L - LA RIVOLUZIONE DELLA SENTENZA UX CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 16.7.2020!

Nelle more è finalmente intervenuta la **sentenza della CGUE nella causa UX contro il Governo italiano C 658/18 pubblicata in data 16.7.2020 (ALL.18)**. Tale pronuncia ha **dismesso definitivamente la arcaica definizione di "volontario"**, relativamente al rapporto di lavoro del magistrato onorario italiano, chiarendo che **il Giudice di Pace italiano - magistrato onorario rientra nella nozione di GIUDICE EUROPEO, che può pertanto proporre quesiti pregiudiziali ai sensi dell'art.267 TFUE, essendo dotato dei requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia.**

Tale previsione rende i giudici di pace e i magistrati onorari italiani iscritti nell'ordinamento giudiziario europeo e necessariamente destinatari di uno status adeguato a tutela della loro autonomia ed indipendenza.

Sul punto occorre precisare che l'articolo 19 TUE affida l'onere di garantire il controllo giurisdizionale dell'ordinamento giuridico dell'Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi giurisdizionali nazionali ed è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, e anche nazionale, che **la garanzia di indipendenza della funzione giurisdizionale muova prima di tutto dalla percezione di una retribuzione di livello adeguato alla importanza delle funzioni** (in tal senso, sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C-506/04, EU:C:2006:587, punto 49; del 14 giugno 2017, Online Games e a., C-685/15, EU:C:2017:452, punto 60, nonché del 13 dicembre 2017, El Hassani, C-403/16, EU:C:2017:960, punto 40) **"non soltanto a livello dell'Unione, per i giudici dell'Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali"** (Sentenza GCUE C – 64/16



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Associação sindical dos juizes portugueses vs Tribunal de Contas punti 32- 42 -45 **richiamata nella sentenza UX** contro il Governo italiano).

Corollario della nozione di indipendenza è il principio di inamovibilità dei membri di un organo giurisdizionale. Questo fondamento esige che i casi di rimozione dei membri di tale organo siano determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse applicabili ai membri del potere giudiziario, che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva (punto 60 sentenza Banco De Santander richiamata nella **sentenza UX al punto 59**).

Ancora nella sentenza UX si legge che il giudice di pace - magistrato onorario il quale, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità avente carattere remunerativo, rientra nella nozione di «lavoratore» a tempo determinato secondo il diritto dell'Unione e la giurisprudenza costante della Corte di giustizia.

Nonostante il chiaro contenuto di tale vincolante e storico arresto, nessuna modifica è stata apportata al DDL n. 1438, nella versione ora trasferita in sede deliberante dalla Commissione Giustizia al Senato (ALL.19).

Viene infatti previsto, per i magistrati in servizio, di proseguire con il cottimo o di esercitare i tre impegni svolgendo funzioni giurisdizionali per la somma lorda di 31.473, oppure dividere l'impegno tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali proprie e le prestazioni nell'Ufficio per il per la superiore somma di euro 38000, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali e delle imposte, tutti ancora una volta a intero carico del magistrato onorario.

Chiaramente i magistrati onorari servono al sistema: producono una copiosissima statistica a favore degli Uffici Giudiziari, dati che vengono utilizzati presso le istituzioni sovranazionali (CEPEJ, Banca Mondiale) al fine di elevare le *performance* della magistratura professionale, mentre i dati di produttività della magistratura onoraria vengono aggregati a confusi con quelli della ordinaria e ad essa attribuiti; fantasmi a tutti gli effetti, tanto che i tre magistrati morti per Covid-19 non sono stati neanche citati nelle statistiche ministeriali.

Eppure gli unici elementi condivisibili nel DDL depositato dal Governo sono i plurimi mandati quadriennali fino al 70esimo anno di età.

Non vale ad escludere il riconoscimento dei diritti lavoristici elementari l'art. 106 Cost, laddove prevede che si acceda in magistratura (di ruolo) esclusivamente mediante concorso pubblico.

Nel procedimento pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia la ricorrente Giudice di pace, peraltro, ha dimostrato di aver sostenuto concorso pubblico per titoli con tirocinio selettivo.

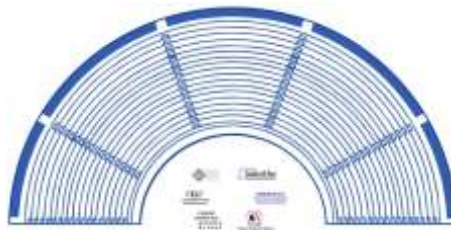
Ma vi è di più.

La legge italiana in materia di concorso dei magistrati finanche professionali prevede la possibilità per i non idonei di accedere ai ruoli della magistratura, con mero decreto ministeriale. L'art. 18 comma 4 Legge n. 48/2001 infatti dispone che qualora il numero complessivo dei candidati giudicati idonei sia inferiore di oltre un decimo a quello previsto dal bando è in facoltà del Ministro, su parere del CSM, ammettere candidati non idonei che abbiano conseguito un determinato punteggio minimo.

Lo Stato Italiano, poi, senza scomodare l'art. 106 Cost. e nell'ambito di un rapporto che è rimasto non di ruolo, con L 18 maggio 1974 n. 217 - ancora in vigore - ha esteso le tutele giuslavoristiche della magistratura professionale ai Vice Pretori Onorari allora in servizio. Tale inquadramento, pienamente legittimo, veniva ripetuto nel 1984 e nel 1986.

M- NUOVI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE PETIZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA QUESTIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E LETTERE SOLLECITO AL MINISTRO BONAFEDE!

La commissione PETI convocava, nuovamente, i *petitioners* giudici di pace in data 10.11.2020 per una riunione dove venivano invitati ad esporre lo stato della situazione **(ALL.20).**



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Nell'occasione era presente, **per la Commissione Europea, Adam Pokorny**, capo unità della Direzione Generale per l'Occupazione, affari sociali e inclusione, che ha seguito tutta la vertenza della Magistratura onoraria sin dal 2015. Questi ha espresso, a nome della Commissione Europea, forte preoccupazione per come in Italia si consideri il significato della parola "lavoratore", soprattutto constatando il diniego ai magistrati onorari di ferie, maternità e tutele giuslavoristiche, in dispregio del divieto di discriminazione. Ha inoltre reso noto che gli Uffici Studi della Commissione stanno analizzando l'impatto della sentenza UX anche negli altri comparti della Magistratura onoraria, ritenendo a tutti estensibili gli stessi principi enucleati per i giudici di pace, con pronta informazione dei risultati alla Commissione PETI. Sulla stessa linea di pensiero sono stati gli interventi degli europarlamentari componenti la Commissione PETI, la cui Presidente ha concluso. La **Presidente della commissione ha così concluso: "Chiederemo in una lettera al Ministero della giustizia italiano che ci spieghi come eseguiranno la sentenza della CGUE e chiediamo alla Commissione Europea che ci consegni tutte le informazioni che abbia raccolto dopo aver esaminato e valutato la sentenza CGUE, e come farà la Commissione Europea a fare applicare al governo italiano questa sentenza" (ALL.21).**

La Commissione Europea ha anche aggiornato successivamente alla convocazione della commissione PETI del 10.11.2020 i magistrati onorari denunciati (CHAP2015(1071)) attraverso il sito web dedicato dove si legge ***"Nella sentenza nella causa C-658/18, UX/Governo della Repubblica italiana, la Corte di giustizia dell'Unione europea, su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia), ha confermato che i magistrati onorari [giudici di pace] devono essere considerati "lavoratori" ai fini del diritto del lavoro dell'Unione" (ALL.22)***

In effetti sul versante delle istituzioni Europee, le Associazioni di Consulta della Magistratura ONORARIA hanno aggiornato con costanza la Commissione Europea, la Presidente Montserrat della commissione PETI, il Presidente del Parlamento europeo dott. Sassoli, E QUESTI HANNO RISPOSTO CON ENTREMA PUNTUALITÀ **(ALL.TI da 23 a 27).**

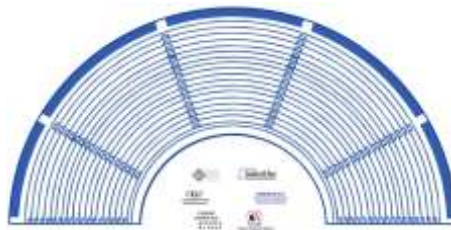
Da tale carteggio si evince che la Presidente Montserrat ha già inviato al Ministro della Giustizia, la lettera annunciata alla riunione del 10.11.2020 e sta attendendo risposta.

M - PRIME PRONUNCE DI MERITO APPLICATIVE DEI PRINCIPI DELLA CGUE e DELLA CORTE COSTITUZIONALE

In Italia la giurisprudenza di merito ha iniziato ad applicare i **principi della CGUE. I Tribunale di Sassari (ALL.28), Napoli (ALL.29), Vicenza (ALL. 30) e Roma (ALL.31) che per ogni categoria della Magistratura onoraria hanno accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e i diritti corrispondenti, oltre agli importati provvedimenti del TAR Emilia Romagna (ALL.TI 32 e 33).**

Oggi la strada è tracciata anche dal **neonominato Presidente della Corte Costituzionale, il dott. Coraggio, il** quale nel suo discorso inaugurale, alla domanda della giornalista Milella di Repubblica, commentava la recente **sentenza n.267/2020 (ALL.34) della Corte costituzionale, affermando di ritenere necessario per il legislatore adeguarsi al principio per cui la funzione del giudicare è la medesima, chiunque la eserciti, e che dunque, siano garantite le medesime condizioni di lavoro dell'ordinario, al fine di garantire a chiunque esercita la funzione giurisdizionale una attività serena ed imparziale.**

LA SITUAZIONE DELLA GIUSTIZIA ITALIANA ANCHE A CAUSA DELLA MANCATA MODIFICA DELLA RIFORMA ORLANDO SI RENDE INCOMPATIBILE CON L'ACCESSO AL RECOVERY FUND E NASCONDE LA VOLONTÀ' DEL PRECEDENTE MINISTRO E DEL SUO ENTOURAGE MINISTERIALE DI SOTTRARRE LA SISTEMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA AL PIANO DEL RECOVERY FUND!



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

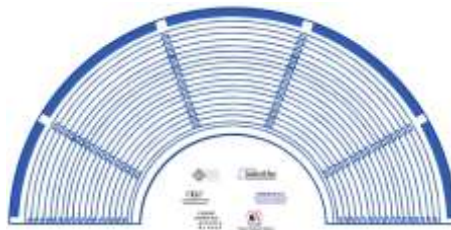
Si premette:

- che per accedere al Recovery Fund l'Italia dovrà presentare Piani Nazionali di Ripresa in linea con gli obiettivi del Semestre europeo e con le raccomandazioni specifiche del Consiglio dell'Unione e della Commissione europea, condizionalità che devono tramutarsi in provvedimenti strutturali di efficienza;
- che tali raccomandazioni si estrinsecano in quattro punti di intervento, dei quali, almeno due sono in diretta connessione con la situazione in cui versano i 5mila magistrati onorari italiani in servizio;
- che il Consiglio di Europa chiede all'Italia il sostegno ai lavoratori, in particolar modo a quelli atipici, fornendo adeguato sostegno del reddito e l'accesso alla protezione sociale, al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia della pubblica amministrazione;
- che il Parlamento Europeo ha chiesto alla Presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen e alla Cancelliera tedesca Angela Merkel, come presidente di turno del Consiglio, la creazione di un meccanismo "che legghi l'erogazione degli aiuti al rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri";
- **che è evidente la violazione da parte del Governo italiano dei valori e delle norme europee in tema di diritti fondamentali, laddove non riconosce le tutele giuslavoristiche ai magistrati (onorari) appartenenti all'Ordinamento giudiziario nazionale ed europeo, violando così lo Stato di diritto e le sue regole, contravvenendo direttamente ai principi sanciti dalla CGUE a garanzia del funzionamento giurisdizionale dell'Unione;**
- **che occorre urgentemente che lo Stato italiano riconosca i diritti fondamentali e ordinamentali ai 5mila magistrati onorari italiani relegati ad un oblio istituzionale quando, in realtà, contribuiscono allo smaltimento di almeno il 50% del carico giudiziario di primo grado;**
- che l'adeguamento ai principi sanciti dalla CGUE e dalla Commissione Europea e il rispetto del vincolo dei fondi del Recovery Fund, valorizzerebbero le professionalità acquisite nei decenni dai magistrati onorari, e garantirebbero indipendenza e imparzialità di metà della giurisdizione italiana, oltre che, vale ribadirlo, eviterebbero future cause collettive pregne di conseguenze sul piano dell'ulteriore appesantimento del sistema;
- **che il DDL 1438, in sede deliberante, è norma a finanza invariata, nel solco della riforma del Ministro Orlando, e non tiene conto tanto più oggi degli obiettivi da raggiungere nella riforma integrale della giustizia richiesta per il progetto Recovery Fund;**
- **che non risolve minimamente il problema del prossimo collasso del sistema giustizia, avallando l'impostazione, di cui al D.lgs. n. 116/17, che ridimensiona l'apporto di chi in servizio;**
- **che non riconosce affatto le tutele e i diritti anche economici dei magistrati in servizio E DETERMINERÀ UNA VALANGA DI RICORSI GIUDIZIARI IN SEDE DI MERITO;**
- **che prevede il mantenimento del cottimo opzionale, assolutamente rifiutato da tutte le componenti della magistratura non di ruolo, venendo così minata l'indipendenza e la serenità del magistrato nell'esercizio del proprio incarico, con conseguente violazione dello Stato di diritto come più volte ammonito dal Consiglio europeo;**
- che, al pari, è totalmente violativo della normativa sovranazionale il D.lgs. 116/17 prossimo alla piena entrata in vigore, che prevede un numero definito di mandati, dopo anche trent'anni di servizio, e non tiene in alcun conto che l'età media di chi risulta impegnato a tempo pieno per anni, non consentirà alcun inserimento in contesti lavorativi alternativi, alla scadenza del dodicesimo anno d'impiego a partire dal mese di agosto 2021.

LA SOLUZIONE PROSPETTATA DALLA CATEGORIA

RICHIAMO ALLE LEGGI 1077/1966 e 217/1974

La soluzione prospettata, di semplice e veloce realizzazione alla luce del progetto Recovery Fund, **si richiama alla Legge n. 1077 del 1966**, pienamente vigente, **che ha esteso ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme**



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

sul trattamento di quiescenza e previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo. Tale normazione ha avuto una sua diretta applicazione negli degli anni '70 e '80, alla magistratura onoraria in servizio, parametrando i trattamenti a quelli della magistratura professionale, quindi di ruolo (legge n. 217/74).

Questa soluzione è agevole e non comporta alcuna immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, consente il riconoscimento delle tutele proprie di ciascun lavoratore e una retribuzione rispettosa della prestigiosa funzione magistratuale ricoperta.

L'impegno di spesa necessario è risibile, poco più di 100 milioni, a fronte degli indiscutibili vantaggi.

VANTAGGI DELLA PROPOSTA

1. Evitare costi risarcimenti e cause

Si porrebbe termine a una *querelle* da troppo tempo in essere e che, ogni giorno, conduce al lievitare i costi per i risarcimenti da violazione della normazione sovranazionale, come evidenziato dai recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia che ha riconosciuto a un giudice di pace, ricorrente, già con due impegni in udienza alla settimana, lo status di magistrato europeo e le conseguenti tutele.

2. Evitare costi della procedura di infrazione.

Al contrario di quanto si voglia far credere, colpevolmente ignorare le indicazioni delle Istituzioni europee significa, poi, esporre il Paese a un'ennesima **costosissima procedura d'infrazione**, a milionari risarcimenti del danno in sede giurisdizionale, e per il riconoscimento dei diritti giuslavoristici violati da parte dei giudici di merito nelle migliaia di causa iscritte già a ruolo o prossime all'iscrizione, inoltre, e non per ultima importanza, si frapponne come concreto pericolo per l'accesso al credito previsto dai piani di resilienza del Recovery.

3. Utilizzare a pieno regime personale già formato e pronto al fine di smaltire arretrato e rendere efficace la giustizia italiana di primo grado.

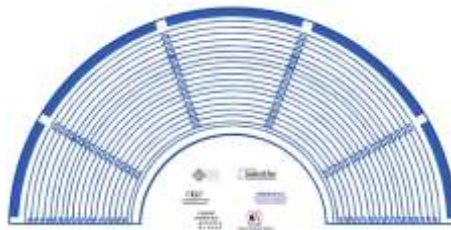
Escludere i 5000 magistrati onorari italiani già in servizio da ogni limitazione di utilizzo, rendendo pieno l'apporto al sistema di primo grado, con tutte le garanzie giuslavoristiche, e soprattutto immediata la disponibilità di personale già formato, va assolutamente nella direzione delle condizionalità di cui al Recovery Fund.

4. DECRETAZIONE DI URGENZA per una immediata realizzazione degli obiettivi e dei vantaggi e per evitare l'implosione della giustizia dal 15 agosto 2021.

Chiediamo la **decretazione d'urgenza** che, in pochissime e chiare lettere riconosca ai magistrati precari in servizio le tutele giuslavoristiche loro spettanti di diritto e una retribuzione che ne garantisca, nell'esercizio delle funzioni, indipendenza e serenità, condizioni indispensabili per il rispetto dello Stato di diritto, conforme alle sentenze eurounitarie e all'illuminato e dirimente monito formulato dal Presidente della Corte Costituzionale, affinché si **accantonino irrevocabilmente le attuali disposizioni discriminatorie.**

L'urgenza risiede in ciò che l'irragionevole contingentamento orchestrato dai tecnocrati che hanno redatto la Legge n. 57/2016 e il successivo D.lgs. n. 116/2017, pensando di mascherare con tale limitazione il precariato giudiziario ed eludere i correlati obblighi retributivi e previdenziali, è stato consegnato senza neppure comprendere che, in tal modo, si stava consegnando la giurisdizione ordinaria al collasso certo.

Rifiuteremo soluzioni alternative che mantengano chi in servizio nello stato di precarietà e sfruttamento attuali.
Siamo disponibili ad un incontro urgente per illustrare compiutamente la semplice proposta prospettata.



CONSULTA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Si allegano i documenti richiamati e la proposta consegnata alle varie sedi istituzionali e illustrata alla Giunta Centrale esecutiva della ANM in data 30 gennaio 2020.

ALLEGATI:

- 1 - Analisi d'impatto della Riforma Orlando sulla Giustizia e richiesta convocazione urgente;
- 2 - Pronuncia del Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) del 5.7.2016;
- 3 - Lettera del Capo Unità Comm. EMPL Pokorny in merito al registro CHAP 2015/1071;
- 4 - EU PILOT 7779/15/EMPL;
- 5 - COMUNICAZIONE AI MEMBRI AGGIORNATA AL 2.3.2020;
- 6 - Lettera della Presidente della commissione PETI del 23.3.2017 al Ministro Orlando;
- 7 - Risposta del Ministro Orlando del 31.8.2017;
- 8 - Dichiarazione del Ministro Orlando alla assemblea di Magistratura Indipendente del 3.2.2017
- 9 - Proclamazione sciopero delle associazioni dei magistrati onorari ottobre 2017;
- 10 - RISOLUZIONE-DEFINITIVA DEL PE DEL 31.5.2019;
- 11 - Punto 12 del Contratto di Governo (1° Conte);
- 12 - Decreto Ministeriale di istituzione del Tavolo Tecnico per la riforma della magistratura onoraria;
- 13 - DENUNCIA UNAGIPA A COMMISSIONE EUROPEA E AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 2.5.2019;
- 14 - DDL 1438 con relazioni illustrative tra le quali AIR;
- 15 - Comunicato unitario del 4.12.2019;
- 16 - Sentenza della Corte di Giustizia UX contro il Governo Italiano nella causa C-658/18;
- 17 - Fascicolo ITER DDL 1438 aggiornato a dicembre 2020;
- 18 - PETI-OJ-2020-11-10-1_en;
- 19 - https://multimedia.europarl.europa.eu/it/event_20201110-0900-COMMITTEE- PETI vd?start=20201110081012&end=20201110101014
- 20 - Informazioni sul seguito dato alla denuncia protocollata con il numero di riferimento CHAP 2015-1071;
- 21 - 30.07.2020 reply Unagipa IT EMPL-2020-01260-00-02-IT-TRA-00;
- 22 - 7.10.2020 Reply to Ares 2020 4740602 honorary judges;
- 23 - mail a CONSULTA Segreteria PETI del 25.1.2021 - 12.12.2020 - 10.11.2020;
- 24 - 12.01.2021 Ares(2021)253026 (1);
- 25 - 28.01.2021 EMPL-2021-00124-00-00-IT-TRA-00;
- 26 - 15.12.2020 la Presidente Montserrat della commissione PETI alla petitioner Artone;
- 27 - Sentenza del Tribunale di Sassari;
- 28 - sentenza del tribunale di Vicenza;
- 29 - Sentenza del Tribunale di Napoli
- 30 - Sentenza del tribunale di Roma;
- 31 - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italia) il 4 giugno 2020;
- 32 - Ordinanza TAR del 10.12.2020;
- 33 - Sentenza n. 267/2020 della Corte Costituzionale;
- 34 - proposta consegnata alle varie sedi istituzionali e illustrata alla Giunta Centrale esecutiva della ANM in data 30 gennaio 2020.

Lì, 13 febbraio 2021

Per i Direttivi delle Associazioni componenti la CONSULTA
Dott.sa Mariaflora di Giovanni (Presidente UNAGIPA)



PULIAFITO ANNA
13.02.2021
21:56:20 UTC